



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

COMUNICATO UFFICIALE N° 391/C.D.T. 26 DEL 20 MARZO 2012

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Francesco Giarrusso e Sandro Geraci, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 20 Marzo 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

APPELLI

Procedimento n. 169/A

GSD CHIANCHITTA 1994 (Me) avverso squalifica 3 gare calciatore La Rosa Giacomo – Gara 3^ categoria Chianchitta 1994 / Lanza del 04/03/2012 – C.U. n° 48 ME del 07/03/2012.

La GSD Chianchitta 1994 propone appello avverso la superiore decisione, assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Messina, sostenendo che la protesta del calciatore La Rosa Giacomo non si è svolta con atteggiamento violento o minaccioso, talché sarebbe praticabile una riduzione della sanzione.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue.

Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S.

In tale rapporto è dato leggere del comportamento assunto dal calciatore La Rosa Giacomo, che a gara conclusa, si rendeva autore di reiterate e gravi minacce all'indirizzo dell'arbitro.

La sanzione disposta dal Giudice sportivo in primo esame appare adeguata al comportamento assunto dal calciatore, per cui non si ravvisa la possibilità di una sia pur minima riduzione.

P.Q.M.

Dispone rigettarsi l'appello come sopra proposto.

Con addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Procedimento n. 177/A

Sporting Club TRAPANI (Tp) avverso delibera di reiezione reclamo - Gara Giovanissimi regionali Ginnic Club Stadium / Sporting Club Trapani del 07/03/2012 – C.U. n° 379 del 13/03/2012.

La Società Sporting Club Trapani propone appello avverso alla decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione all'esito gara, reiterando la richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore, determinata da un guasto al mezzo che trasportava la squadra in trasferta.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue.

Il reclamo è stato rigettato in primo grado mancando il preannuncio, ritualmente necessario ai sensi dell'art. 29 comma 4 lettera b del C.G.S.

Orbene, a norma dell'art. 33 comma 9 C.G.S., *“le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza”*.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto, con addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 62,00.

Procedimento 179/A

Sig. Buzzurro Luca (Dirigente Società Nike Club Giardini - Me) avverso inibizione sino al 29/02/2012 – gara 3^a categoria ME Forza D'Agrò/Nike Club Giardini del 29/01/2012 – Comunicato Ufficiale 38 ME pubblicato il 02/02/2012

Il Sig. Buzzurro Luca, Dirigente Società Nike Club Giardini, ha inoltrato appello avverso la personale inibizione indicata in epigrafe.

La Commissione Disciplinare Territoriale ha tuttavia riscontrata la improcedibilità del ricorso per il mancato deposito della dovuta tassa reclamo.

P.Q.M.

Senza esame di merito, dichiara la improcedibilità dell'appello inoltrato.

Procedimento n° 180/A

ASD BOIKOS, avverso ammenda € 500,00– Campionato Serie D Calcio a 5° Gir. A Boikos – Vigor San Cataldo del 03/03/2012 - C.U. n° 37 del 07/03/2012 Delegazione Provinciale Agrigento.

La ASD Boikos in persona del suo Presidente pro tempore ha impugnato le decisioni in epigrafe.

In particolare la reclamante pur ammettendo i fatti ritiene la sanzione applicata sproporzionata all'accadimento dei fatti per cui ne chiede una riduzione.

La Commissione Disciplinare esaminato il referto di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 2.1. gode di fede privilegiata in relazione al comportamento dei sostenitori rileva che il

pubblico ha tenuto un comportamento antiregolamentare e minaccioso nei confronti del direttore di gara.

Ciò posto ritiene che il reclamo, comunque, debba trovare accoglimento dovendosi rideterminare la sanzione in termini più equi come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto, ridetermina la sanzione a carico della società ASD Boikos in € 250,00 di ammenda.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento n. 181/A

U.S.D. VIRTUS ISPICA (Rg) avverso delibera di reiezione reclamo - Gara Promozione, Agira Nissoria / Virtus Ispica del 26/02/2012 – C.U. n° 368 del 08/03/2012.

Con appello proposto in termini, la società U.S.D. Virtus Ispica, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione all'esito gara, chiedendone la ripetizione (errore tecnico per cambio della distinta) ovvero che le venga assegnata vinta (per scambio voluto di maglie per eludere società ospitata, terna arbitrale e federazione).

La USD Agira Nissoria ha inoltrato proprie controdeduzioni con le quali chiede la conferma delle decisioni di primo grado.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

le doglianze mosse dall'appellante relativamente allo scambio di maglie tra i calciatori Mordà e Millauro, che giustificerebbero la mancata controfirma della distinta di gara da parte del dirigente della USD Virtus Ispica, non appaiono supportate da valide ragioni alla luce della descrizione dei fatti contenuta nel supplemento del rapporto di gara.

Infatti, sostiene l'arbitro, ambedue i calciatori sono stati regolarmente identificati preliminarmente all'inizio della gara, potendovi regolarmente prendere parte. Solo a fine gara l'arbitro, reidentificandoli, rilevava che i predetti calciatori "*avevano giocato la gara con le maglie invertite...*". Per l'effetto, il direttore di gara provvedeva alle relative correzioni sulle distinte di gara.

Da tutto quanto sopra emerge evidente che entrambi i calciatori avevano pieno titolo a prendere parte alla gara, trattandosi di irregolarità di natura formale di nessuna rilevanza e conseguenza sulla regolarità della gara stessa. In ordine all'operato dell'arbitro, il giudice sportivo si è già espresso con la rimessione degli atti al C.R.A. Sicilia per quanto di competenza di quest'ultimo organismo.

P.Q.M.

Respinge l'appello come sopra proposto confermando i provvedimenti statuiti in primo grado, con addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Procedimento n. 184/A

A.S.D. PELLEGRINO (Me) avverso l'ammenda di € 250,00 e la squalifica del campo di gioco per due giornate - Gara 1^ categoria girone D Pellegrino / Riviera dello Stretto del 10/03/2012 – C.U. N° 383 del 15/03/2012.

Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. Pellegrino, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in oggetto ritenendola eccessiva e perciò chiedendo l'annullamento della squalifica del campo, ovvero la riduzione della stessa.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue.

Come riconosciuto dalla stessa appellante, i fatti oggetto delle sanzioni disciplinari appaiono piuttosto gravi. Il direttore di gara risulta infatti essere stato colpito, a fine gara, con un violento schiaffo e dopo pochi istanti da un pugno sferrato con violenza alla nuca.

E' pur vero, tuttavia, in quanto annotato nel rapporto di gara nonché evidenziato dalla appellante nei propri scritti difensivi, che tanto il capitano della squadra locale che altri tesserati locali si sono posti a difesa dell'arbitro, consentendogli a vario titolo prima di riparare negli spogliatoi, purtroppo dopo avere subito l'aggressione e successivamente di constatare l'avvenuto ristabilirsi della calma.

Quanto sopra legittima pertanto una revisione della sanzione della squalifica del campo, da contenersi come in dispositivo, confermandosi il resto.

P.Q.M.

Dispone contenersi ad una giornata di gara la sanzione della squalifica del campo di gioco, confermandosi la sanzione dell'ammenda di € 250,00.

Senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento n° 187/A

USD AGIRA NISSORIA (En) avverso squalifica per otto gare dei calciatori Mordà Giuseppe e Scardilli Vincenzo e per quattro gare del calciatore Millauro Carmelo – Gara Campionato Promozione Gir. D Agira Nissoria – Enzo Grasso del 11/03/2012 - C.U. n° 383 del 15/03/2012.

La USD Agira Nissoria in persona del suo Presidente pro tempore ha impugnato le decisioni in epigrafe.

In particolare la reclamante, pur ammettendo i fatti, ne dà una versione riduttiva per cui chiede la revisione delle sanzioni.

La Commissione Disciplinare, esaminato il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. gode di fede privilegiata, rileva innanzitutto che al 22' del 2° tempo il sig. Mordà Giuseppe veniva espulso per comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara. Lo stesso, dopo avere avuta notificata l'espulsione, stratonava il direttore di gara.

Il Mordà, inoltre, al 46' del 2° tempo, nonostante fosse stato espulso, partiva di corsa dallo spiazzo antistante il terreno di giuoco e penetrando all'interno dello stesso partecipava alla rissa che in quel momento era in corso, colpendo con ripetuti calci e pugni alcuni calciatori avversari.

Rileva altresì che al 45' del 2° tempo veniva espulso il calciatore Scardilli Vincenzo per avere colpito un avversario con una violenta gomitata alla testa e successivamente un altro avversario con due schiaffi. Infine al 46' del 2° tempo, nonostante fosse stato espulso poco prima, partecipava ad una rissa colpendo con ripetuti calci e pugni un calciatore avversario che era disteso a terra.

Ancora, il calciatore Millauro Carmelo al 46' del 2° tempo partecipava ad una rissa colpendo con ripetuti calci e violenti pugni dei calciatori avversari.

Da tutto quanto sopra appaiono provati i fatti addebitati ai predetti calciatori e le sanzioni ad essi applicate dal giudice di prime cure sono congrue in relazione a quanto loro attribuito.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l'appello come sopra proposto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dagli Avv.ti Francesco Giarrusso e Sandro Geraci, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 20 Marzo 2012 ed ha assunto la seguente decisione:

Procedimento n. 186/A

ASD JUVENILIA (Tp) avverso ammenda € 100,00 – Gara Allievi regionali Garibaldina / Juvenilia del 11/03/2012 – C.U. n° 384 del 16/03/2012.

La ASD Juvenilia propone rituale appello avverso la superiore decisione, assunta dal Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo la propria estraneità ai fatti denunciati e la non applicabilità a suo carico dell'addebito dei danni alla autovettura del direttore di gara, in quanto "società ospitata".

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue.

Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. e del comportamento dei sostenitori, ai sensi dell'art. 35 n° 2 del C.G.S.

In tale rapporto è dato leggere dei danni occorsi all'autovettura del direttore di gara, ad opera di un sostenitore della squadra ospitata, riconosciuto come tale per via dell'abbigliamento indossato. Va tuttavia rilevato che l'indicazione fornita dal direttore di gara, che appunto indica quale responsabile dei danni un sostenitore della società Juvenilia, non perviene a seguito di percezione diretta ma soltanto gli viene riferita da un familiare accompagnatore, peraltro astenutosi dall'intervenire direttamente onde evitare azioni lesive nei suoi confronti.

Tali circostanze, certamente essenziali ai fini dell'esatta qualificazione dei fatti, non vengono tuttavia riportate nel referto di gara, come sarebbe stato doveroso e sono soltanto desumibili dalla denuncia che l'arbitro ha successivamente presentato all'Autorità Giudiziaria.

Tutto quanto sopra non consente di ritenere provati i fatti stessi, secondo le normative ordinamentali sportive, conseguendone perciò la riforma del provvedimento assunto in primo grado nei termini di cui in dispositivo

P.Q.M.

In accoglimento dell'appello come sopra proposto, dispone revocarsi la sanzione dell'ammenda di € 100,00 posta a carico della società Juvenilia e il conseguente obbligo a carico della medesima società di risarcire l'arbitro dei danni subiti, se richiesti; salvo ovviamente ogni migliore accertamento nelle sedi ordinamentali ordinarie.

Senza addebito di tassa.

Dispone altresì inviarsi gli atti al C.R.A. per quanto altro di competenza in relazione all'operato dell'arbitro della gara in questione.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 20/03/2012

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Sandro Morgana